

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: AUTOTRASPORTO E RIDUZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2025.

Con la Delibera del 16 aprile 2026 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2026, sono state **definite le modalità per accedere alla riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2025**, destinata a imprese, cooperative e consorzi **del settore trasporto merci**. Il beneficio **è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito**.

La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono **usufruire** della **riduzione pedaggi compensata**?
2. **A quanto** ammonta **la riduzione** e come viene **calcolata**?
3. **Come** fare per **inviare la domanda** di riduzione e **quali** sono **i termini**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE PEDAGGI COMPENSATA?

R.1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024 ovvero nel corso dell'anno 2025:

- a) **quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale** delle persone fisiche e giuridiche che esercitano **l'autotrasporto di cose per conto di terzi** di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
- b) quali **cooperative aventi i requisiti mutualistici**, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure **quali consorzi o quali società consortili** costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
- c) quali **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera

emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE 1072/2009;

- d) quali **imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio**, risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
- e) quali **imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio**.



I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori **successivamente al 1° gennaio 2025**, possono richiedere le riduzioni **soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione**.



I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste **successivamente al 1° gennaio 2025**, possono richiedere le riduzioni **soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze**.

Possono **inviare la domanda** per la richiesta del beneficio di **riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali** in relazione ai **transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025**, effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, appartenenti alla classe ecologica:

- ♦ **Euro V, Euro VI o superiore,**
- ♦ **o ad alimentazione alternativa od elettrica,**

e rientranti, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

La **riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute** da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti hanno **diritto al rimborso** purché il **totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a Euro 200.000,00**.

Qualora all'interno di **cooperative, consorzi o raggruppamenti (di cui alle lettere b) e c)**, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano **presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio**¹ si ha che:

- ♦ **il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato;**
- ♦ ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, **deve aver sostenuto costi per pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture relative ricevute, di almeno euro 200.000,00**.

¹ Attività definita dalla legge 298/1974-dall'art. 31 all'art. 39.

D.2. A QUANTO AMMONTA LA RIDUZIONE E COME VIENE CALCOLATA?

R.2. La riduzione non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Fermo restando il predetto limite del 13%, i **costi** sono soggetti ad una **ulteriore riduzione**, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, **qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22:00 ed entro le ore 02:00 ovvero uscita prima delle ore 06:00.**

Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano **realizzato almeno il 10% del fatturato** aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne. La **quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.**

La **riduzione** è calcolata in ragione dei **diversi scaglioni di fatturato globale annuo**, sulla base **della classe ecologica** (Euro) del veicolo e **della relativa percentuale di riduzione**, secondo i valori di seguito indicati:

FATTURATO	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000 – 400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001 - 1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001 – 2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001 – 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

D.3. COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE E QUALI SONO I TERMINI?

R.3. Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet:

<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA.

Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'albo gli estremi:

- ◆ data di effettuazione
- ◆ ed identificativo.

La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna

segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

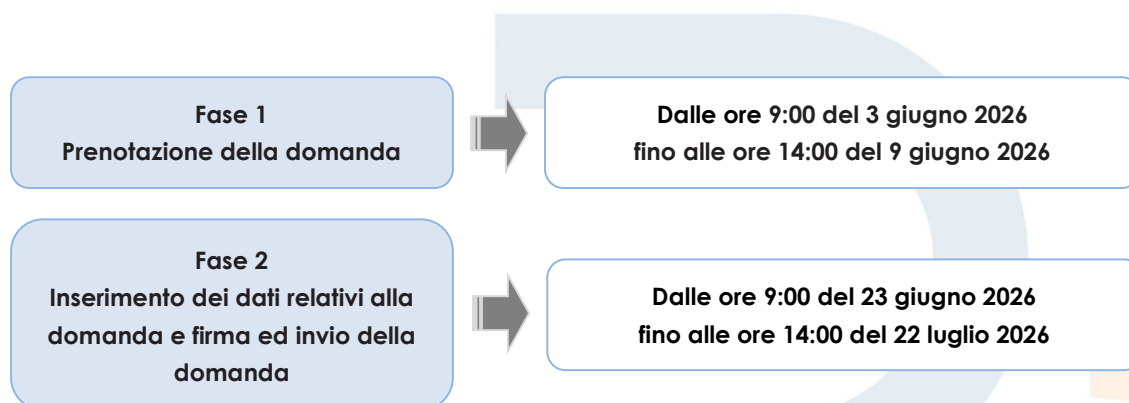
I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

- ◆ **fase 1** - prenotazione della domanda: **dalle ore 9,00 del 3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;**
- ◆ **fase 2** - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: **dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.**

Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona. Attenzione al fatto che ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio 2026 è valido per la sola firma ed invio della domanda.



E' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente espletato, entro i termini perentori la fase 1 - prenotazione della domanda.



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti